

REGOLAMENTO (CEE) N. 4025/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 577/86 relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾,

considerando che, tenendo conto della scadenza dell'applicazione di misure transitorie prevista dall'articolo 90 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 577/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/87⁽⁴⁾, ha previsto che l'applicazione di detti importi si limiti al 31 dicembre 1987; che in considerazione del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto dagli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾ occorre prevedere che gli

importi compensativi adesione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 577/86 siano applicabili fino al termine della campagna 1987/1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 577/86, i termini « del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1988 » sono sostituiti dai termini « per la campagna 1987/1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 9. 1986, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 13.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.